



---

Roma, 17 novembre 2016

### Considerazioni inerenti agli argomenti trattati nel corso dell'audizione del 8 novembre 2016

Egregio Presidente,

Ci preme evidenziare, come il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n° 99, recante "Disposizioni in materia di soggetti ed attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura", contenga all'Art. 5, la definizione dell'attività agromeccanica senza però fare alcun riferimento al soggetto che la esercita.

Pertanto, sarebbe opportuno che il Legislatore, dopo la definizione dell'attività, debba provvedere ad identificare anche la figura dell'imprenditore agromeccanico, con il conseguente suo riconoscimento giuridico nell'ambito del settore agricolo.

Il fatto che la suddetta definizione sia stata inserita nel contesto di un provvedimento che integra e completa il quadro normativo con cui individuare "soggetti e attività" destinati a modernizzare l'agricoltura, evidenzia la volontà del Legislatore, non solo di attribuire all'attività agromeccanica un preciso ruolo per il conseguimento del suddetto fine ma, anche, di sottolinearne l'integrazione con lo stesso settore primario. Tale conclusione non può che essere rafforzata dalla codificazione ATECO 2007, che ne conferma l'appartenenza (01.16.00)

In quest'ottica, sembra lecito concludere che l'attività agromeccanica possa essere specificatamente ricompresa tra quelle riconducibili al nuovo status dell'imprenditore agricolo, sia in quanto *"attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso"* sia in quanto, come inequivocabilmente sancito, il possesso di un fondo agricolo *non è più elemento indispensabile* per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo. Tale orientamento è ribadito dall'ultimo comma dell'art. 1, del Decreto Legislativo 228/2001.

In base alle considerazioni sopra esposte, sembra inevitabile la conclusione che, non appena ne sia definita giuridicamente la figura, l'imprenditore agromeccanico debba essere ricompreso nell'ambito degli IAP o a questi parificato, con apposito inquadramento INPS.

**Dando corso alla nuova figura dell'Imprenditore Agromeccanico Professionale inquadrato nel settore agricolo, per definirne la sua contribuzione previdenziale, in mancanza della base data dai redditi fondiari, si potrebbero applicare gli stessi parametri attualmente utilizzati per determinare la sua contribuzione nel settore artigiano, garantendo, con ciò, una assoluta invarianza di gettito per l'INPS e nessun costo per lo Stato.**

Un intervento legislativo per il completamento della "Definizione e Regolamentazione dell'attività agromeccanica", oltre a colmare una evidente lacuna, contribuirebbe ad accrescere la competitività delle aziende, disincentivando il lavoro sommerso e armonizzando il quadro civilistico-previdenziale di tutti i soggetti che operano nel settore primario con significativo beneficio socio-economico di tutto il settore, migliorando anche il gettito fiscale per lo stato.



Sembra che il riservare i benefici per l'agricoltura ad una ben precisa "casta", sia retaggio contenuto anche nella bozza della Legge finanziaria, che limita lo sgravio dall'IRPEF ai soli iscritti INPS nelle categorie coltivatori diretti e IAP; a parte il "fumus" di incostituzionalità, il provvedimento acquisirebbe tutt'altra portata se fosse a beneficio di tutti coloro che sono classificati "agricoltori attivi" dalle leggi Comunitarie e Nazionali.

Venendo ad argomenti di più immediata comprensione, risulta difficile da capire come un provvedimento di "semplificazione" riguardante i depositi di gasolio agricolo, abbia potuto creare tante problematiche ad almeno un centinaio di migliaia di aziende: l'abbassamento da 9 a 6 mc di capacità per l'esenzione (peraltro riservata misteriosamente alle sole aziende agricole come se il gasolio agricolo avesse diversi gradi di infiammabilità a seconda di chi lo possiede), costringe a "rottamare" una significativa quantità di serbatoi, inserendo inoltre, pesanti e costosi adempimenti a carico delle aziende anche per quanto riguarda le rimesse di superficie superiore ai 300 mq.

Lesiva della logica e della realtà risulta l'esclusione delle imprese agromeccaniche dai benefici del bando ISI-INAIL di cui, peraltro, non si condividono né le modalità né la dotazione di fondi.

Salutiamo con entusiasmo la previsione di iper-ammortamenti per gli investimenti in tecnologie avanzate e raccomandiamo grande attenzione all'inserimento negli appositi elenchi, di tutti quei cespiti che possono concorrere a rendere competitiva l'agricoltura. Rammentiamo che solo l'impresa agromeccanica è in grado di trasferire le innovazioni ad una molteplicità di soggetti, alcuni dei quali non potrebbero mai accedervi, causa evidente anti-economicità dell'investimento.

Ribadendo la nostra assoluta disponibilità per approfondimenti delle complesse materie solo accennate in questa sede ed auspicando la condivisione di quanto esposto, ringraziamo per l'attenzione concessa.

Silvano Ramadori – Presidente UNIMA

Leonardo Bolis – Presidente CONFAI